



La Commissione non ha agito illegittimamente vietando nel 2008 ai pescatori francesi di pescare il tonno rosso prima della scadenza delle licenze di pesca

Essa poteva infatti legittimamente adottare misure di emergenza al fine di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso. Pertanto, i pescatori colpiti dalle misure non possono chiedere il risarcimento del danno subito.

Per il 2008 le autorità francesi hanno rilasciato licenze di pesca speciali ai sigg. Jean-François Giordano, Jean-Luc Buono e ad altri pescatori, autorizzandoli a catturare tonno rosso nel Mediterraneo e nell'Atlantico nei limiti dei contingenti individuali fissati. Il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato misure di emergenza dirette a vietare ai pescatori francesi la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico a partire dal 16 giugno 2008. Le autorità francesi hanno dunque revocato le licenze di pesca a partire da tale data, cosicché i pescatori non hanno più potuto esercitare la loro attività tra il 16 e il 30 giugno 2008 (data di scadenza delle licenze). Ritenendo di aver subito un danno a causa di tale divieto, il sig. Giordano, da un lato, nonché il sig. Buono, gli altri pescatori e il Syndicat des thoniers méditerranéens (STM), dall'altro, hanno presentato ricorsi per risarcimento danni e l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della Commissione.

Con sentenze del 7 novembre 2012¹ il Tribunale ha respinto i ricorsi con la motivazione che una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità dell'Unione non era soddisfatta (ossia il carattere effettivo e certo del danno). A giudizio del Tribunale i contingenti non conferivano alcuna garanzia ai pescatori di poter pescare l'intero contingente loro assegnato e non si poteva quindi escludere che, anche se avessero potuto pescare fino al termine di validità delle licenze di pesca iniziali, i pescatori non avrebbero esaurito il loro contingente. Pertanto, secondo il Tribunale, il danno non può essere considerato effettivo e certo. I vari pescatori e l'STM hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento delle sentenze del Tribunale.

Nella sentenza C-611/12 P (Giordano/Commissione) pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che **il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il danno del sig. Giordano non era effettivo e certo**. La Corte rileva infatti che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato su considerazioni che non erano collegate all'effettività e alla certezza del danno. **La Corte annulla dunque la sentenza T-114/11 del Tribunale. Respingendo peraltro la pretesa risarcitoria del sig. Giordano**, in quanto, secondo la Corte, il sig. Giordano non è riuscito a dimostrare il soddisfacimento di un'altra condizione per il sorgere della responsabilità dell'Unione, ossia l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. La Corte rileva che la Commissione, senza dover attendere che abbia luogo il superamento di un contingente assegnato, può adottare misure di emergenza dal momento in cui esistono prove di un «grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento

¹ Sentenze del Tribunale del 7 novembre 2012, Giordano/Commissione (causa [T-114/11](#)) e Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione (causa [T-574/08](#)).

immediato»². La Commissione non ha dunque agito illegittimamente, dato che essa poteva validamente limitare il libero esercizio delle attività di pesca al fine di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell'Atlantico e nel Mediterraneo. Inoltre, il sig. Giordano poteva tenere conto dell'eventuale adozione di misure di emergenza, essendo le stesse previste dal diritto dell'Unione³.

Nella sentenza nelle cause riunite C-12/13 P (Buono e a./Commissione) e C-13/13 P (STM e a./Commissione) sempre pronunciate in data odierna, **la Corte respinge le impugnazioni del sig. Buono, dell'STM e degli altri pescatori**. In sostanza, la Corte conferma la sentenza T-574/08 del Tribunale sotto ogni aspetto, pur rilevando un errore di procedura che però non incide sul risultato finale. Il Tribunale aveva infatti autorizzato l'STM e i pescatori a far valere una sentenza della Corte pronunciata dopo la presentazione del ricorso iniziale⁴. La Corte considera che tale sentenza non costituisce un elemento di diritto nuovo emerso durante il procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, la suddetta sentenza ha unicamente confermato una situazione giuridica di cui l'STM e i pescatori erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il loro ricorso (visto che la sentenza AJD Tuna non incide sulla circostanza che il divieto di pesca sancito per i pescatori francesi a partire da 16 giugno 2008 è rimasto valido).

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze [C-611/12 P](#), [C-12/13 P](#) e [C-13/13 P](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

³ Articoli 7, paragrafo 1, e 26, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002.

⁴ Sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna (causa [C-221/09](#)); v. anche comunicato stampa n. [22/11](#).